

Legge di bilancio 2020 e il Decreto Fiscale

a cura di Luca Vannoni

RIDUZIONE CARICO FISCALE LAVORATORI DIPENDENTI

**Art. 1,
comma 7**

**Da attuarsi con
«appositi
provvedimenti
normativi»**

Al fine di dare attuazione a **interventi finalizzati alla riduzione del carico fiscale sulle persone fisiche**, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « **Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti** », con **una dotazione pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021**. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, eventualmente incrementate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica nell'ambito dei medesimi provvedimenti, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

RIFERIMENTO NORMATIVO

Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (S.O. n. 45 alla G.U. 30 dicembre 2019, n. 304)

DECONTRIBUZIONE APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

**Art. 1,
comma 8**

**Sgravio
contributivo
per DL fino 9
dip.**

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2020, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2020, è riconosciuto ai datori di lavoro **che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento** con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 35

Art. 1, comma 10

All'articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 ».

102. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 , l'esonero e' riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.

ESONERO CONTRIBUTIVO

**Art. 1,
comma 10**

All'articolo 1-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i commi da 1 a 3 sono abrogati.

Abrogata la decontribuzione DL 87/2018 (Decreto Dignità)

ESONERO CONTRIBUTIVO SUD

**Art. 1,
comma 10**

All'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 » sono sostituite dalle seguenti: « l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ».

Aggiornato il riferimento per il Bonus Sud

BONUS SUD

.... per favorire nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto trentacinque anni di età, ovvero di soggetti di almeno trentacinque anni di età privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'esonero contributivo di cui **all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205**, e' elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente,

articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

BONUS «ECCELLENZE»

**Art. 1,
comma 11**

11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 714 è abrogato;

714. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, a stabilire le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 706.

BONUS «ECCELLENZE»

Art. 1, comma 11

11. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) il comma 715 è sostituito dal seguente:

715. Al fine di ottenere l'esonero di cui al comma 706, dal 1° gennaio 2020, si applicano le procedure, le modalità e i controlli previsti per l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS acquisisce, in modalità telematica, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le informazioni di cui al comma 707 relative ai titoli di studio e alle votazioni ottenute. ...

Agevolazioni e aiuti di stato

Circolare INPS 20 dicembre 2019, n. 157

Con successive disposizioni, che verranno diramate all'esito del completamento delle attività di adeguamento delle procedure informatiche, si darà atto dell'automatica consultazione, attraverso il "Portale delle agevolazioni" (ex *DiResCo*) gestito dall'INPS, della banca dati RNA. Tale consultazione avverrà in maniera preventiva e puntuale per ogni singola richiesta di agevolazione subordinata al regime *de minimis* e sarà propedeutica all'autorizzazione da parte dell'Istituto dell'aiuto. La predetta attività di verifica e inserimento della misura su RNA, non appena operativa, consentirà, ricevuta la richiesta di concessione dell'aiuto sul "Portale agevolazioni", di accertare con una procedura automatizzata la sussistenza dei presupposti previsti per il rilascio del provvedimento autorizzativo.

Agevolazioni e aiuti di stato

Per evitare che aiuti concessi dagli Stati membri a determinate imprese o produzioni potessero minare o falsare la concorrenza all'interno dell'UE, il Trattato sul funzionamento dell'UE (art. 107) ne ha stabilito l'incompatibilità con il mercato interno UE, salvo le eccezioni espressamente previste.

In particolare, nell'ambito dei rapporti di lavoro, il Regolamento UE n. 651/2014 (che sostanzialmente riprende quanto previsto dal Regolamento 800/2008, art. 40, par. 4) stabilisce la compatibilità degli aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, a prescindere dal massimale "de minimis" (€ 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari) nel caso in cui l'assunzione rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, calcolato sulla base delle c.d. U.L.A. (unità lavorative/annue).

Agevolazioni e aiuti di stato

Circolare INPS 20 dicembre 2019, n. 157

Nello specifico, il controllo in materia di agevolazioni *de minimis* verrà effettuato prendendo in considerazione l'importo indicato nella domanda di concessione dell'aiuto da parte dell'azienda e verificando tramite RNA che tale importo, unitamente agli altri importi *de minimis* autorizzati nel triennio di riferimento alla medesima azienda, non comporti un superamento del massimale previsto.

Si ribadisce, come in precedenza già evidenziato, che se, a seguito della suddetta consultazione, dovesse emergere il superamento della soglia *de minimis*, il codice "RNA – COR" non verrà rilasciato e contestualmente la domanda di agevolazione verrà rigettata per l'intero importo indicato nella richiesta.

Titolo Misura	Circolare INPS	Tipo aiuto
Aiuto alle imprese di trasporti marittimi – Registro internazionale italiano	Circolare INPS n. 162 del 21 luglio 1998	Notificato
Incentivo per l'assunzione di lavoratori con almeno cinquant'anni d'età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne di qualsiasi età, di impiego da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree	Circolare INPS n. 111 del 24 luglio 2013	Esente da notifica
Incentivo per ricollocazione lavorativa soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASpl, poi NASpl)	Circolare INPS n. 175 del 18 dicembre 2013	De minimis
Incentivo all'assunzione di giovani ammessi al programma Garanzia giovani - Bonus occupazionale (Misura 9)	Circolare INPS n. 118 del 3 ottobre 2014, Circolare INPS n. 32 del 16 febbraio 2016 e circolare INPS n. 129 del 26 giugno 2015	Misto (De minimis/ Esente da notifica)
Super bonus occupazione - trasformazione tirocini	Circolare INPS n. 89 del 24 maggio 2016	Misto (De minimis/ Esente da notifica)

Incentivi alle assunzioni dei lavoratori con disabilità	Circolare INPS n. 99 del 13 giugno 2016	Esente da notifica
Incentivo Occupazione Giovani	Circolare INPS n. 40 del 28 febbraio 2017	Misto (De minimis/ Esente da notifica)
Incentivo Occupazione SUD	Circolare INPS n. 41 dell'1 marzo 2017	Misto (De minimis/ Esente da notifica)
Esonero contributivo per trasporto internazionale*	Circolare INPS n. 167 del 10 novembre 2017	De minimis
Incentivo NEET	Circolari INPS n. 48 del 19 marzo 2018 e n. 54 del 17 aprile 2019	Misto (De minimis/ Esente da notifica)
Incentivo Occupazione Mezzogiorno	Circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018	Misto (De minimis/ Esente da notifica)
Incentivo Occupazione Sviluppo Sud	Circolare INPS n. 102 del 16 luglio 2019	Misto (De minimis/ Esente da notifica)
Incentivo per l'assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza	Circolare INPS n. 104 del 19 luglio 2019	De minimis

INCENTIVO AUTOIMPRENDITORIALITÀ

Art. 1, comma 12

12. La liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, della NASpl, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, **si considera non imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.**

INCENTIVO AUTOIMPREDITORIALITÀ

Art. 1, comma 12

12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni atte a consentire l'esenzione della NASpl anticipata in un'unica soluzione nonché ad attestare all'Istituto erogatore l'effettiva destinazione al capitale sociale della cooperativa interessata dell'intero importo anticipato.

CONTRIBUTO NASPI CONTRATTI NON A T.I.

Art. 1, comma 13

13. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 28 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29 »

Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, **nonché nelle ipotesi di cui al comma 29.**

CONTRIBUTO NASPI CONTRATTI NON A T.I.

Art. 1, comma 13

13. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 29, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

« b-bis) a partire dal 1° gennaio 2020, ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019 »;

CONTRIBUTO NASPI CONTRATTI NON A T.I.

Art. 1, comma 13

13. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 29, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

- « d-bis) ai lavoratori di cui all'articolo 29, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ».

Lavoro extra (3 giorni) nel turismo e pubblici esercizi e lavoro portuale temporaneo (art. 17, L. 84/94)

CONGEDO PADRE

Art. 1, comma 342

Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e a cinque giorni per l'anno 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « a cinque giorni per l'anno 2019 e a sette giorni per l'anno 2020 »;

c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 ».

GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLTURA

Art. 1,
comma
503

Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai **coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali** di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, **con età inferiore a quarant'anni**, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è **riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.**

APE SOCIALE

**Art. 1,
comma
473**

All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

.....

Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate nel corso dell'anno 2020.

OPZIONE DONNA

**Art. 1,
comma
476**

All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « il 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2019 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2020 ».

TASSAZIONE VEICOLI USO PROMISCOUO

Art. 1, comma 632

All'art. 51, comma 4, del TUIR di cui al DPR 22.12.1986, n. 917, la lett. a) è sostituita dalla seguente:

« a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, co. 1, lett. a), c) e m), del CDS, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, **con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 g/km di CO₂**, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, **si assume il 25 per cento** dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI.... al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente.

TASSAZIONE VEICOLI USO PROMISCUO

632. All'articolo 51, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

Art. 1,
comma
632

...La predetta percentuale è **elevata al 30 per cento** per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori **a 60 g/km ma non a 160 g/km**. Qualora i valori di emissione dei suindicati veicoli siano **superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km**, la predetta percentuale è **elevata al 40** per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021. Per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica **superiori a 190 g/km**, la predetta percentuale è **pari al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021** ».

TASSAZIONE VEICOLI USO PROMISCUO

**Art. 1,
comma
633**

Resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.

BUONI PASTO

**Art. 1,
comma
677**

Viene modificata l'esenzione fiscale per i ticket restaurant (c.d. buoni pasto) mediante una revisione dell'art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR volta ad incentivare il formato elettronico in luogo di quello cartaceo.

BUONI PASTO

**Art. 1,
comma
677**

In particolare, le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (buoni pasto) sono esenti fino all'importo complessivo giornaliero **di euro 4, aumentato a euro 8** nel caso in cui le stesse siano rese **in forma elettronica**. Le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione rimangono **viceversa esenti fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29**.

CREDITO D'IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

**Art. 1,
comma
210**

Prorogato al 2020 la disciplina del credito d'imposta introdotta dall'art.1, cc da 46 a 56, della L. 205/2017, per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

Viene prevista l'eliminazione dell'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività formative con contratto collettivo aziendale o territoriale

DECRETO FISCALE

a cura del Comitato Scientifico CSLP

CONVERSIONE IN LEGGE

**DECRETO-LEGGE 26
ottobre 2019, n. 124**

**Legge di conversione 19 dicembre
2019, n. 157**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, la legge n. 157/2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

Art. 3

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.».

L'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, così come modificato, introduce l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai fini del successivo utilizzo in compensazione orizzontale del credito scaturente dalla dichiarazione stessa.

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI

Art. 3

2. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

- a) le parole «di cui al comma 49» e le parole «alle ritenute alla fonte,» sono soppresse;
- b) dopo le parole «attività produttive» sono inserite le seguenti: «, ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta».

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

modifica dell'art. 37, comma 49-bis del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006:
viene esteso l'obbligo di utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate per la presentazione dei Modelli F24 contenenti compensazioni "orizzontali"

F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

Sono **soggette all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui emerge il credito **le compensazioni** identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie della tabella allegata alla presente risoluzione: **a) imposte sostitutive; b) imposte sui redditi e addizionali; c) IRAP; d) IVA.**

crediti INPS e INAIL dei sostituti d'imposta: possano essere compensati sul modello F24 secondo le ordinarie modalità

AE, risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E

F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui

devono essere considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24

circolari n. 1/E del 15 gennaio 2010 e n. 29/E del 3 giugno 2010

F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

Si precisa che il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso.

AE, risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E

F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

Inoltre, tenuto conto che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2019 prevede che le nuove disposizioni si applichino “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019”, si evidenzia che **la prescrizione in argomento non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018** per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP.

F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

.... la disposizione in oggetto, eliminando il riferimento ai titolari di partita IVA contenuto nell'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, estende alla generalità dei contribuenti l'obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d'imposta.

AE, risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E

F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione

Inoltre, visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta”, aggiunto espressamente al citato articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, **l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d'imposta**, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione

Al riguardo, si rammenta che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, **il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24**, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

AE, risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E

F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d'imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla presente risoluzione, appartenenti alle seguenti categorie:

AE, risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E

F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

- a) imposte sostitutive;
- b) imposte sui redditi e addizionali;
- c) IRAP;
- d) IVA;
- e) agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi⁶ ;
- f) sostituti d'imposta.

F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

Al riguardo, si evidenzia che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate:

- direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online"⁷ ;
- avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24 .

AE, risoluzione 31 dicembre 2019, n. 110/E

F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: primi chiarimenti

Art. 3, co. 6

L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a un massimo di 30 giorni, l'esecuzione dei versamenti effettuati tramite modelli di pagamento che contengano compensazioni in tutti i casi in cui la posizione presenti "profili di rischio."

Il nuovo comma 6 dell'art. 3, prevede che sia applicata una sanzione in misura pari:

- › al 5% dell'importo fino a 5 mila euro;
- › a 250 euro per importi superiori alla predetta soglia per ciascuna delega non eseguita.

Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

Art. 4

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. - (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, **i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato**, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

Art. 4

.....che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma,.....

Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

Art. 4

....sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, **copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. ...**

Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

Art. 4

....Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente e' effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

Art. 4

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

Art. 4

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa,

Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

Art. 4

...il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

Art. 4

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente e' obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

Art. 4

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

- a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

Art. 4

- b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

Art. 4

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 e' messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.

Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

Art. 4

8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo e' esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5».

Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

Art. 4

1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

- **2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.**

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: i chiarimenti dell'AE

L'AE, con risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019, ha diramato i primi chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), dopo le modifiche introdotte in sede di conversione in legge.

AE, risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: i chiarimenti dell'AE

La norma, al comma 1, inserisce dopo l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'articolo 17-bis (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera), stabilendo altresì, al comma 2, che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”.

AE, risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: i chiarimenti dell'AE

La norma, quindi, al comma 1 pone a carico dell'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l'onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente” e, specularmente, al comma 2 obbliga il committente alla verifica del versamento.

AE, risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: i chiarimenti dell'AE

A tal fine, il committente è tenuto a richiedere all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l'onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.

AE, risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: i chiarimenti dell'AE

Stante l'obbligo previsto nel comma 2 di trasmettere al committente anche un "elenco nominativo di tutti i lavoratori, ... impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato", l'Agenzia delle Entrate ritiene che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata)

AE, risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: i chiarimenti dell'AE

..... vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa).

Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi introdotti con l'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, viene stabilito, al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 124 del 2019, che le stesse disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”.

AE, risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019

Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti: i chiarimenti dell'AE

In proposito, l'Agenzia ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

AE, risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019

Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

In proposito, si rende noto che i versamenti di cui all'ultimo periodo del citato articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legislativo n. 241 del 1997 sono effettuati dall'impresa cumulativamente per le ritenute dovute in relazione a tutti i lavoratori impiegati presso uno stesso committente.

Tanto premesso, per consentire all'impresa di effettuare i versamenti di cui trattasi indicando nel modello "F24" il committente a cui si riferiscono, si istituisce il seguente codice identificativo:

"09" denominato "Committente".

AE, risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019

Ritenute e compensazioni in appalti e regime del reverse charge per il contrasto somministrazione di manodopera

Si riportano di seguito le modalità di compilazione dei campi della sezione “CONTRIBUENTE” del modello “F24”:

- nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento.
- nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”.

AE, risoluzione n. 109 del 24 dicembre 2019